

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo

n. 39 del 30 novembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 10.30, presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b - Roma, a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del C.d.A.:

Dott. Alessio Pontillo	Presidente C.d.A.
Dr.ssa Clara Musacchio	Componente C.d.A.
Dott. Matteo Maiorani	Componente C.d.A.
Dott. Antonino Carbonello	Componente C.d.A.

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma Google meet:

Dott. Luciano Lilla	Presidente Revisori dei conti
Dott. Paolo Cortesini	Direttore Generale

Assente giustificato:
Sig. Luigi Gaglione

Presidente Consulta

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale Dott. Paolo Cortesini.

Oggetto: Approvazione dell'accordo sulla contrattazione decentrata integrativa del Comparto ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2021 a seguito di controllo da parte dei Revisori dei Conti.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto *"Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"*, con la quale è stato istituito l'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto *"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. T00211 avente ad oggetto *"Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo"* e successive integrazioni;

Visto lo *"Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo"*, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

Rilevato che:

- la costituzione del Fondo per il salario accessorio del comparto è stata predisposta dai competenti uffici dell'Ente con particolare riferimento all'Area 2 "Risorse Umane";
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, per quanto concerne il Comparto, è stata posta in essere con Determinazione Direttoriale n. 2709/2021;
- la quantificazione delle risorse del citato Fondo è stata oggetto di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021;
- la costituzione ha tenuto conto delle novità normative che hanno reso flessibile il limite dettato dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2018;
- tale limite può essere superato in determinati e circoscritti casi previsti dalla legge, dalle norme contrattuali ovvero dall'interpretazione che di tali norme e regole deriva dalla giurisprudenza contabile;

Costatato, sull'ultimo principio citato, che:

- la giurisprudenza contabile si è pronunciata su alcuni istituti contrattuali considerandoli esclusi dai vincoli di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 ed in particolare, si segnalano:
 - a) Corte Conti - Sezione delle Autonomie, la quale, con deliberazione 25 luglio 2017, n. 20, ha dichiarato che i compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE), per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
 - b) Corte Conti - Sezione delle Autonomie, la quale, con deliberazione 26 aprile 2018 n.6, ha dichiarato che tutti gli stanziamenti effettuati ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, a partire dal 1

gennaio 2018, sono da considerarsi fuori dai vincoli del salario accessorio;

- c) Corte Conti - Sezione delle Autonomie, la quale, con deliberazione 18 ottobre 2018, n. 19, ha dichiarato che le somme corrispondenti agli incrementi contrattuali disciplinati dal nuovo CCNL Funzioni Locali sono da considerarsi al di fuori del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Considerato che

- tra le norme che hanno modificato i limiti di spesa imposti al Fondo dal citato D.lgs. 75/2017, spicca l'art. 33 del Decreto Legge applicabile per le Regioni dal 1° gennaio 2020, per effetto dei decreti attuativi ad esso collegati con particolare riferimento al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 3 settembre 2019, avente ad oggetto "Misure per la definizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni" il quale, tra l'altro, detta particolari regole da applicarsi nella costituzione del Fondo per il salario accessorio dei pubblici dipendenti;
- il Decreto Ministeriale 3 settembre 2019, citato al punto precedente, nelle proprie premesse indica che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- Sempre nel medesimo Decreto, successivamente al passaggio appena riportato, vi è la direttiva secondo la quale "il limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 1374 dell'8 giugno 2020, ha ribadito che "il decreto attuativo chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del decreto stesso è contenuta l'importante specificazione secondo cui è fatto salvo il limite iniziale che non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del D.L. 34/2019";
- la giurisprudenza contabile, anche nel 2021, ha continuato a pronunciarsi, attraverso lo strumento del "parere", sui limiti

posti al salario accessorio affermando che qualora il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore - soglia del trattamento accessorio del 2016, infatti la norma prevista dall'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75 del 2007, rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio (Cfr. Corte Conti Campania n. 23/2021);

Dato atto che

- la quantificazione del Fondo 2021 per il Comparto, per un importo pari ad € 100.741,68 quali risparmi dall'erogazione dei Buoni Pasto del 2020 per effetto di norma speciale (art. 1, comma 870, legge finanziaria 2021);
- la cifra sopra riportata potrà aggiungersi alle disponibilità del Fondo solo a seguito di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

Atteso che

- con pre-accordo sindacale, sottoscritto in data 24 novembre 2021, le parti hanno convenuto la distribuzione delle risorse ad oggi costituite, al netto di future ed eventuali integrazioni;
- nel citato accordo sono stati contrattati, tra l'altro:
 - a) l'istituzione di una nuova indennità connessa alle condizioni di lavoro ex art. 70 bis del CCNL Funzioni Locali;
 - b) l'attivazione di una procedura di progressione economica orizzontale per l'annualità 2021;
 - c) il mantenimento di istituti introdotti nel 2020 ed ancora da considerarsi sperimentali all'interno dell'Ente (quali le "specifiche responsabilità" ex art. 70 quinquies CCNL, ovvero la differenziazione del premio individuale ex art. 69 del medesimo CCNL);

Ritenuto

- di approvare il citato pre-accordo di cui all'Allegato A del presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente deliberazione all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.i;
- di autorizzare, previo parere del Collegio dei Revisori, il Presidente della delegazione trattante a predisporre quanto necessario e propedeutico per la definitiva sottoscrizione del citato pre-accordo di contrattazione in discorso;

Visto il CCNL vigente per il personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;



Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) si approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente DiSCo.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

all'unanimità dei votanti

DELIBERA

- 1. di approvare** l'accordo decentrato integrativo stipulato dalle parti, pubblica e sindacale, in data 24 novembre 2021, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2. di inviare** la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- 3. di autorizzare** la sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui al punto 1 all'esito positivo del controllo sulla contrattazione di cui al precedente punto 2.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Paolo Cortesini

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Alessio Pontillo